

Legge regionale 21 marzo 1983, n. 15.

Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione in materia di polizia delle cave e delle acque minerali e termali.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

E' attribuita alla Giunta regionale la competenza a esercitare le funzioni previste dai decreti del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, 27 aprile 1955, n. 547, 19 marzo 1956, nn. 302 e 303, in materia di polizia delle cave e delle acque minerali e termali, nonché in materia di igiene e sicurezza del lavoro relativamente alle cave e alle acque minerali e termali, trasferite alla Regione ai sensi degli artt. 9, primo comma, 50, 61 e 62, terzo comma, del dpr 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 2

Per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo, la Giunta regionale si avvale:

- a) relativamente all'attività istruttoria, tecnica e amministrativa, del Dipartimento per l'industria, cave, torbiere, acque minerali e termali e, in quanto occorra, degli altri uffici regionali;
- b) relativamente all'attività consultiva, del Dipartimento per l'industria, cave, torbiere, acque minerali e termali, nonché limitatamente a quella già di competenza del Consiglio superiore delle miniere, della Commissione tecnica regionale per le attività di cava, prevista dall'art. 39 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44;
- c) relativamente all'accertamento delle infrazioni, di funzionari del Dipartimento per l'industria, cave, torbiere, acque minerali e termali, appositamente incaricati;
- d) relativamente alle incombenze di ordine igienico-sanitario, di funzionari medici della Regione e, previa intesa con i comitati di gestione delle unità locali socio-sanitarie, dei funzionari medici da questa dipendenti, i quali non possono rifiutare la loro opera.

La Giunta regionale può, con propria deliberazione, delegare l'emanazione di atti, anche con rilevanza esterna, al dirigente coordinatore e a funzionari del Dipartimento per l'industria, cave, torbiere, acque minerali e termali, che vi provvedono in conformità alle direttive della Giunta medesima e sotto la sua vigilanza.

Agli atti emanati su delega della Giunta regionale sono applicabili le disposizioni di cui agli artt. 7, secondo comma, e 9, primo e secondo comma, della legge regionale 1 settembre 1972, n. 12.

Art. 3

I funzionari del Dipartimento per l'industria, cave, torbiere, acque minerali e termali, di cui all'art. 2, lett. c), e i funzionari medici di cui all'art. 2, lett. d), hanno

diritto di visitare le cave e le miniere di acque minerali e termali, ai sensi dell'art. 5 del dpr 9 aprile 1959, n. 128. I direttori delle suddette cave e miniere e il personale dipendente hanno l'obbligo di agevolare tali visite e, quando richiesti, devono fornire ai suddetti funzionari le notizie e i dati necessari.

I funzionari del Dipartimento per l'industria, cave, torbiere, acque minerali e termali, di cui all'art. 2, lett. c), nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni a essi conferite dalle leggi, sono ufficiali di polizia giudiziaria, in applicazione dell'art. 5 del dpr 9 aprile 1959, n. 128, e dell'art. 221, ultimo comma, del codice di procedura penale.

Art. 4

E' abrogata la disposizione di cui all'art. 3, lett. b), della legge regionale 16 marzo 1979, n. 15.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione del Veneto.

Venezia, 21 marzo 1983

Bernini